ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110
E-mail: info@odmeo.re.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice iPA Amministrazione: omco_re

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE DOVUTE DAGLI ISCRITTI E PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI MANCATI VERSAMENTI

1) Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali da parte degli iscritti, nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compresa la procedura adottata dal Consiglio per l'applicazione dei relativi provvedimenti conseguenti.

2) Funzione della tassa

I contributi costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio dell'Ordine e sono finalizzati a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente.

3) Obbligatorietà

La tassa dovuta dall'iscritto all'Ordine Professionale ha natura tributaria ed è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. C.P.S 233/1946. A seguito della approvazione della delibera di accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo, l'Ordine vanta nei confronti dell'iscritto il diritto alla riscossione, e parimenti a carico di quest'ultimo vi è un obbligo di pagamento della tassa.

La tassa è annuale ed è dovuta per anno solare. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione, essa è dovuta per l'intero anno. La tassa è unica e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento della tassa permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo, senza eccezione alcuna.

4) Determinazione della tassa

La determinazione della misura di contributi a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 , lettera g) del D.Lgs. CPS 233/1946, come modificato dalla Legge 3/2018.

Il Consiglio può stabilire, ai sensi della L. 11 gennaio 2018 n. 3 capo II Professioni Sanitarie, art 4, capo I, art. 3, lettera g) a favore di specifiche categorie di professionisti, tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, o di status soggettivi, una tassa annuale diversificata.

5) Comunicazione della tassa

Il Presidente dell'Ordine informa annualmente gli iscritti, attraverso la pubblicazione sul sito, dell'importo della quota per l'anno successivo e delle modalità di pagamento.
L'avviso di pagamento, che dovrà essere effettuato a mezzo del sistema PAGOPA e sarà inviato per pec all'iscritto o per posta all'indirizzo di residenza all'indirizzo da lui stesso comunicato, riporterà tutte le modalità di pagamento della quota.

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110
E-mail: info@odmeo.re.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice iPA Amministrazione: omco_re

Resta inteso che l'Ordine non è responsabile della mancata presa visione dell'avviso di pagamento, considerato che l'iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale e può attingere le informazioni dalla consultazione del sito web istituzionale dell'Ordine.

6) Modalità di pagamento

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota entro il 31 gennaio di ciascun anno ed è possibile procedere al pagamento a mezzo del sistema PAGOPA attraverso le seguenti modalità:

a) Ricevitorie Sisal, Lottomatica;
b) Istituto di Credito (se aderente al sistema PagoPa), sia a sportello che on-line (modalità CBILL);
c) On-line presso il sito di "Italriscossioni srl", società fiscale a cui l'Ordine ha conferito l'incarico di emettere ed inviare gli avvisi di pagamento.

7) Cancellazione dell'iscritto dall'albo

La cancellazione dall'Albo determina l'estinzione dell'obbligo di pagamento della tassa, a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento. A tale riguardo la domanda di cancellazione deve essere presentata entro la data dell'ultima riunione consiliare di dicembre. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione.

Nel caso in cui l'iscritto non sia in regola con il pagamento di tutte le quote di iscrizione pregresse, non sarà possibile la cancellazione su richiesta; parimenti, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c) del DPR 221/1950, non è possibile il trasferimento ad altro Ordine se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento della tassa dall'anno successivo alla data della sentenza.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario, darà luogo all'avvio della procedura di cancellazione per morosità.

8) Reiscrizione

La reiscrizione all'albo comporta il pagamento della tassa con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni.

9) Sospensione dall'esercizio professionale

In caso di sospensione dall'esercizio professionale la tassa è integralmente dovuta per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'albo, ma impedisce soltanto e temporaneamente l'esercizio della professione.

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110
E-mail: info@odmeo.re.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice iPA Amministrazione: omco_re

10) Mancato versamento della quota: procedura di recupero

a) 1° Sollecito: Decorsi 60 giorni dal termine del pagamento della quota, la cui unica rata scade il 31 gennaio, l'1 aprile Italriscossioni, su disposizione del Presidente dell'Ordine, invierà tramite pec un primo sollecito agli iscritti morosi costituito da una comunicazione nella quale verranno indicate tutte le conseguenze che deriveranno dal mancato pagamento, verrà altresì allegata copia dell'avviso di pagamento**,** che dovrà essere saldato entro il 30 aprile.
Il sollecito verrà maggiorato dell'importo delle spese di spedizione della pec *(nota interna: attualmente € 0.25)* con conseguente creazione di un nuovo Iuv ed invio di un nuovo avviso da parte di Italriscossioni.

b) 2° e ultimo Sollecito: decorsi 30 gg. dalla scadenza del primo sollecito (31 maggio) senza che l'iscritto abbia provveduto al pagamento, il 15/06 Italriscossioni invierà l'ultimo sollecito che verrà trasmesso agli iscritti tramite pec con l'invito a pagare la quota entro e non oltre il 31 luglio. Nella comunicazione si evidenzierà che, in caso di mancato pagamento nel termine, l'iscritto verrà successivamente convocato dal Presidente.
Gli importi verranno maggiorati di una cifra pari al 10% dell'importo della quota annuale a titolo di rimborso spese per gli adempimenti relativi alla spedizione dell'avviso e alla gestione della pratica di sollecito, con salvezza dell'integrale recupero delle spese legali e procedurali eventualmente sostenute in caso di ricorso all'autorità giudiziaria.
Tale avviso comporterà la creazione di un nuovo IUV e di un nuovo avviso da parte di Italriscossioni.

11) Inadempimento

Il Presidente vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

A decorrere dall' 1 ottobre e comunque entro il 31 dicembre dell'anno solare , se la morosità persiste, il Presidente procederà dunque a convocare l'iscritto tramite pec o raccomandata a.r., nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. CPS n. 233/1946. La cancellazione per morosità verrà pronunciata dopo aver sentito l'interessato, ovvero, dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs.C.P.S. n. 233/46, come modificato dalla L. n. 3/2018.

La cancellazione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento di cancellazione per morosità diventa esecutivo decorso il termine di trenta giorni dalla notifica della relativa delibera; nel caso in cui l'interessato presenti ricorso alla CCEPS, tale ricorso ha effetto sospensivo, ai sensi dell'art. 53 del DPR 221/1950.

12) Comunicazione di cancellazione

Il Presidente procede con apposita pec o raccomandata a.r. a comunicare al professionista il provvedimento adottato e conseguentemente lo stesso procederà a trasmettere a tutti gli Ordini di

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110
E-mail: info@odmeo.re.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice iPA Amministrazione: omco_re

Italia ed agli Enti ai quali deve essere inviato l'albo a norma dell'art. 2 del DPR 221/1950 i provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 49 del DPR 221/1950.

13) Decesso dell'iscritto

Nel caso in cui si debba procedere alla cancellazione dell'iscritto a seguito del suo documentato decesso, qualora sia accertato il mancato pagamento della quota di iscrizione per l'anno solare in corso, il Consiglio Direttivo dell'Ordine può deliberare l'inesigibilità del credito omettendo dunque di porre in essere ogni azione finalizzata al recupero della somma.

14) Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dal Consiglio dell'Ordine nei seguenti casi:

1) Decesso dell'iscritto;
2) Reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità a promuovere azioni finalizzate al recupero della somma;
3) Antieconomicità dell'azione di recupero.

15) Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20/07/2022 e aggiornato con delibera di Consiglio Direttivo n. 5 del 20/11/2024, viene trasmesso, ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 221/1950, al Comitato Centrale della FNOMCeO per la sua approvazione e per gli adempimenti successivi spettanti alla Federazione.

Il presente regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale dell'OMCeO di Reggio Emilia all'indirizzo: https://www.odmeo.re.it/ nella sezione "Amministrazione Trasparente" ed è entrato in vigore dalla data di prima approvazione e conseguente pubblicazione.